

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 22 giugno 2018, n. 238
Aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., e accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e dell'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4 del 25/02/2010, per n. 12 posti rene, del Centro di Dialisi "SS. Medici" sito in Torricella (TA) alla Via Piave s.n., gestito dalla "Centro Dialisi SS. Medici S.r.l." – sede legale P.zza Vanvitelli n. 15, Napoli - P.IVA 02858820737.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "Gestione e monitoraggio accordi contrattuali ex art. 8 – quater del D. Lgs. 502/1992" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 7 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i. prevede, ai commi 1 e 2, che:

" 1. Le strutture dialitiche private possono essere accreditate, fermo restando il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori stabiliti dal regol. reg. n. 3/2005, per il numero di posti tecnici autorizzati all'esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2002, n. 1412 (D.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, articolo 8 ter. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie e all'esercizio dell'attività. Linee guida regionali relative a primi adempimenti operativi)."
2. Per l'applicazione di quanto disposto al comma 1, le strutture di dialisi private presentano, entro il 31 marzo 2010, domanda di accreditamento alla Regione – Assessorato alle politiche della salute – Servizio programmazione e gestione sanitaria, autocertificando il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori fissati dal regol. reg. 3/2005. Per le verifiche conseguenti si applicano le procedure di cui alla l.r. 8/2004. "

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3, comma 3, lett. c) che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”*;
- all'art. 8, comma 3 che *“Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...)”*, tra le quali sono comprese quelle che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale per l'attività di dialisi;
- all'art. 10, comma 2 che *“La sostituzione del responsabile sanitario deve essere comunicata all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per l'aggiornamento del relativo provvedimento.”*.

Con istanza prot. n. 7/2010 del 15/03/2010, trasmessa con raccomandata A/R in pari data ed acquisita dal Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria (PGS) con prot. n. 1349 del 19/03/2010, il dr. Pietro Carratta, *“nella qualità di Rappresentante Legale del Centro Nefropatici “SS. Medici” s.r.l., con sede operativa in Torricella (Taranto), in via Piave s.n.”*, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 4/2010, ha chiesto *“l'Accreditamento Istituzionale di posti tecnici n. 15 autorizzati all'esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta Regionale del 30.9.2002 n. 1412, giusta Autorizzazione Sindacale che si produce”*, autocertificando il possesso dei *“requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi come indicati e specificati nel Regolamento Regionale n. 3/2005”*.

La L.R. n. 8 del 28/05/2004 e s.m.i. ad oggetto *“Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”*, in vigore al 15/03/2010, data della predetta istanza di accreditamento istituzionale, stabiliva:

- all'art. 24, comma 3 che *“Ai fini della concessione dell'accreditamento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. (...)”*;
- all'art. 29, comma 2 che *“Nelle more della regolamentazione della materia, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui al comma 3 dell'articolo 24, il Dirigente del Settore sanità si avvale dei Dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture delle Aziende USL regionali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”*.

Pertanto, considerato che:

- con provvedimento n. 3971 del 31/07/1992 il Sindaco del Comune di Torricella, ha autorizzato *“la Società SOLEMAR s.r.l. nella persona del presidente pro-tempore e unico responsabile Sig. TURCO Ludovico Silvio (...), ad aprire e gestire un ambulatorio di dialisi ad assistenza limitata (U.A.L.) per un solo modulo funzionante organizzato su due turni denominato CENTRO DI DIALISI VILLA DEI TIGLI sito in Torricella alla via Le Grazie, n. 165 sotto la diretta responsabilità del Dr. Carlo Antonio PENNETTA”*;
- con provvedimento prot. n. 9027 del 26/11/2002 ad oggetto *“Rilascio autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di dialisi per subentro presso la struttura sita in Torricella in Via Le Grazie, 165 già in possesso di autorizzazione.”* il Sindaco del Comune di Torricella:
“Premesso che in data 31/7/1992 prot. n. 3971, veniva rilasciata, dal Sindaco pro-tempore, autorizzazione alla Società Solemar s.r.l., alla apertura e gestione di un ambulatorio di dialisi per un solo modulo funzionante organizzato su due turni denominato “Centro di dialisi Villa dei Tigli”, sito in Torricella alla via Le Grazie, n. 165;
(...)
Che l'immobile in questione è stato rilevato dal Centro Nefropatici “SS. Medici” con sede in Taranto alla Via Minniti, 79, in persona del Presidente Pietro Carratta il quale in data 19/12/2001 ha inoltrata al Direttore

Responsabile Dipartimento Prevenzione ASL TA/1, la richiesta di rinnovo del nulla-osta autorizzativo per il suddetto ambulatorio per il quale sono stati eseguiti lavori di adeguamento a norma, finalizzati all'esercizio dell'attività in oggetto;

(...)

Che in data 22/5/2002, il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA/1 ha rilasciato al Dr. Carratta, la richiesta autorizzazione,

Che con successiva nota n. 2393 del 23/5/2002 il Dirigente dello stesso Dipartimento Prevenzione della ASL TA/1 ha rilevato la necessità di acquisire a cura del Comune medesimo, la verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 28/2000,

(...)

Che l'art. 27 della L.R. n. 28/2000 prescrive la verifica di compatibilità esclusivamente per la realizzazione di strutture sanitarie e per i casi di DIA per opere rivolte alla realizzazione di nuove strutture sanitarie;

Che il caso in esame, non rientra in nessuna delle ipotesi prescritte dall'art. 27 trattandosi di richiesta di rilascio di autorizzazione all'esercizio di una funzione sanitaria in struttura e di attività già esistente per il quale esercizio, risulta che nessuna funzione aggiuntiva verrà effettuata;

(...)";

ha autorizzato "il Centro Nefropatici "SS. Medici" in persona del suo Presidente Dr. Pietro Carratta, ad esercitare l'attività di emodialisi nella struttura già esistente nel Comune di Torricella via Le Grazie, 165, per i motivi in premessa, a condizione che non venga modificata l'offerta di funzioni sanitarie già autorizzata con autorizzazione n. 3971 del 31/7/1992 corrispondente ad un modulo base di 12 unità.";

- *con provvedimento prot. n. 1723/2008 del 14/02/2008 ad oggetto "Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di dialisi per trasferimento presso la struttura sita in Torricella alla via Piave s.n.", il Sindaco del Comune di Torricella, visto, tra l'altro, "il nulla osta sanitario per il trasferimento del "Centro Dialitico SS. Medici" da Via Le Grazie alla nuova sede di Via Piave, s.n.", ha autorizzato il "Centro Nefropatici SS. MEDICI" (...) a trasferire l'attività di dialisi dell'ambulatorio di Via Le Grazie n. 165 a quello di Via Piave s.n., a condizione che non venga modificata l'offerta di funzioni sanitarie già accordate con autorizzazione n. 3971 del 31.7.1992 e 9027 del 26.11.2002 (...)"*;

con nota prot. n. AOO_081/4127/APS1 del 12/12/2012, ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale, il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di effettuare idoneo sopralluogo, tra le altre strutture, presso il Centro Nefropatici SS. Medici s.r.l. di Torricella – Via Piave s.n., finalizzato alla verifica dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i. per tale tipologia di attività sanitaria, precisando che la relazione avrebbe dovuto dichiarare esplicitamente l'esistenza di tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi prescritti dalla L.R. n. 8/04 e s.m.i. e dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. nonché il numero dei posti rene autorizzati.

Con nota prot. n. AOO_081/1873/APS1 del 21/05/2014 trasmessa al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR e, p.c., ai Direttori Generali ASL BR e ASL TA ed al legale rappresentante della "Centro Nefropatici SS. Medici s.r.l.", il Servizio APS, nel sollecitare la trasmissione degli esiti dell'incarico conferito con la sopra citata nota 12/12/2012, ha precisato quanto segue:

"(...) posto che la Sez. B.01.04 – Dialisi del R.R. n. 3/2010, alla voce "Requisiti Organizzativi" prevede almeno un medico con specializzazione (vedi A.01.03.02) ogni 16 pazienti afferenti alla struttura", si precisa che codesto Dipartimento dovrà verificare che sia rispettato il parametro del personale medico previsto dal R.R. n. 3/2010 (n. 1 medico con specializzazione in nefrologia e debito orario di n. 38 ore ogni 16 pazienti afferenti alla struttura);

viceversa, per gli infermieri e gli ausiliari dovrà essere verificata la presenza di almeno un infermiere ogni 3 pazienti e almeno un ausiliario/OTA ogni dieci pazienti per ciascun turno di prestazione dialitica;

dovrà essere verificata la presenza di un protocollo per la gestione delle emergenze cliniche, incluso il ricovero dei pazienti in caso di necessità, sottoscritto con struttura nefrologica ospedaliera più accessibile nell'ambito territoriale (punto b.01.04 sez. requisiti organizzativi R.R. n. 3/2005 e s.m.i.)."

Con Pec del 17 Maggio 2016 l'ASL Taranto ha trasmesso la deliberazione del Direttore Generale n. 905 del 05/05/2016 ad oggetto "Protocollo per la gestione delle emergenze cliniche incluso il trasferimento del paziente in struttura di ricovero ospedaliero tra l'ASL TA e il Centro Dialisi SS. Medici s.r.l.", con il quale l'ASL TA e la Società "Centro Dialisi SS. Medici srl", in relazione alle sedi operative di Taranto e Torricella, stabiliscono, tra l'altro, che "Qualora intervengano situazioni che rendano necessario il trattamento di emergenze cliniche presso la struttura nefrologica ospedaliera, il Centro Dialisi SS. Medici s.r.l. dovrà provvedere a far giungere nel più breve tempo possibile il paziente al Pronto Soccorso (P.S.) del P.O. SS. Annunziata, con automezzo messo a disposizione dalla stessa struttura privata ed idoneo alla mobilitazione di pazienti o rivolgendosi, qualora necessario per le condizioni cliniche del paziente e su indicazione del medico nefrologo in servizio presso lo stesso Centro, al servizio del 118. (...)".

Con nota prot. n. 50821 del 12/07/2017 ad oggetto "Struttura Centro Dialisi "SS. Medici srl" sita in Torricella, via PIAVE s.n. Accertamenti finalizzati all'accreditamento istituzionale.", trasmessa per conoscenza anche al legale rappresentante della "NephroCare" c/o Centro Dialisi SS. Medici srl di Torricella – Via Piave s.n., il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del SISP dell'ASL BR hanno comunicato gli esiti delle verifiche disposte nei confronti della struttura dialitica in oggetto, rappresentando quanto segue:

"Con Vs. nota n. AOO_081/4127/APS1 del 12.12.2012 si dava incarico allo scrivente Dipartimento di Prevenzione di procedere agli accertamenti in oggetto richiamati.

Con la presente si comunica di aver dato esecuzione alla richiesta mediante sopralluogo nella struttura, esame e valutazione di atti, documenti, procedure tecniche e requisiti organizzativi della struttura stessa.

La verifica ispettiva generale, ha avuto inizio in data 13.06.2013 ed è stata effettuata da un gruppo di lavoro all'uopo costituito nel quale erano rappresentate le professionalità utili e necessarie allo scopo.

Nel comunicare la conclusione del procedimento, si esprime parere favorevole in ordine al possesso, da parte della struttura, dei requisiti generali organizzativi, e dei requisiti impiantistici, strutturali e tecnologici generali e specifici.

Per quanto attiene i requisiti organizzativi specifici relativi al personale, questi risultano soddisfatti in ordine al personale infermieristico ed ausiliario; per il personale medico, è soddisfatto il requisito quantitativo del fabbisogno.

Al proposito, appare necessario premettere che alla data del 20.09.2016, la "NephroCare" ha comunicato, con nota acquisita in data 04.10.2016, prot. N. 1537, nel corso di un incontro verificatosi presso la sede SISP di Fasano, che il numero di pazienti in carico presso la struttura di Torricella, via Piave, era pari a n. 20 pazienti.

TORRICELLA	posti rene 12	pazienti 20
Medici	3 1 responsabile 2 medici	specialista dipendente di questi 1 dipendente anzianità >5 anni (giugno 2002) 1 consulente specialista Rapporto medici/pazienti 6.66

Dal punto di vista della qualificazione professionale, risulta che i medici in possesso del titolo di specializzazione specifica (nefrologia) o con anzianità di servizio superiore a 5 anni, sono in numero di 3, ed in dettaglio:

- dott. Libardi Fulvio, specialista, dipendente 38 h/sett.li;
- dott. Pagliarulo Cosimo, anzianità di servizio superiore a 5 anni (giugno 2002), dipendente 38/h sett.li;
- dott.ssa Summaria Chiara, specialista, consulente;

Ciò posto, si chiede a codesto spett.le Servizio di esprimersi sulla ammissibilità della qualificazione professionale del dott. Pagliarulo Cosimo.

Per quanto sopra, e nei limiti di quanto appena considerato relativamente alla figura medica non in possesso della specifica specializzazione, si rileva la sussistenza dei requisiti ulteriori di cui ai RR.RR. 3/2005 e 3/2010. Si comunica infine che il numero di pazienti in carico alla struttura, all'epoca della verifica, è di 36."

In relazione a quanto sopra, considerato che:

- la sezione A.01.03.02 Gestione Risorse Umane – Qualificazione del R.R. n. 3/2010 stabilisce, ai fini

dell'accreditamento, tra l'altro, che *"I medici e i dirigenti del ruolo sanitario devono essere in possesso della specializzazione o dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'esercizio della branca specifica"*;

- la Sez. A.01.03 *Gestione Risorse Umane - Fabbisogno* prevede inoltre, ai fini dell'accreditamento, che il fabbisogno di personale dev'essere garantito, tra l'altro, *"in termini numerici (equivalente a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente (le tipologie di rapporto di lavoro diverse da quello di dipendenza devono soddisfare il requisito del tempo pieno o della quota parte ed eventuali consulenze possono costituire solo integrazione del fabbisogno ordinario di personale)"*;
- con nota prot. n. AOO/151/13815 del 13/12/2011 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica (PAOS) - Ufficio 3, interpellato dall'Organizzazione Sindacale SI.RE.F. in ordine alle tipologie contrattuali del personale in organico alle strutture private accreditate e la loro valenza ai fini dell'attribuzione del corrispondente punteggio previsto dalla DGR n. 1500/2010, ha precisato che *"la stessa griglia allegata alla DGR 1500/2010, nella sezione "Personale", ai fini dell'attribuzione del punteggio, riporta quali elementi di valutazione: i dipendenti a tempo indeterminato o collaborazione libero professionale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Per quanto sopra esplicitato, appare del tutto evidente, che a parte i "rapporti di consulenza", che rappresentano un quid pluris, e non influiscono sulla dotazione organica, tutti gli altri rapporti concorrono a determinare la dotazione organica con l'accorgimento che i rapporti part-time devono essere rapportati a 36 ore per il personale del comparto (infermieri, tecnici, OSS) ed a 38 ore per il personale della dirigenza medica e sanitaria"*;
- con nota prot. AOO/151/853 del 21/01/2013 il Servizio PAOS – Ufficio 3 ha ulteriormente chiarito che per personale, ai fini dell'accreditamento, s'intende:

"

- *personale dipendente a tempo indeterminato;*
- *personale dipendente a tempo determinato con contratto di durata almeno annuale;*
- *collaborazioni professionali a codice fiscale e partita IVA, da cui risulti un debito orario con contratto di durata almeno annuale. (...)"*;

con nota prot. n. AOO_183/7536 del 30/11/2017, trasmessa all'Amministratore Delegato della "Centro Dialisi SS. Medici S.r.l." e, p.c., al legale rappresentante della "Centro Nefropatici SS. Medici S.r.l.", al Direttore Generale dell'ASL TA, al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, al Responsabile SISP del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ed al Comune di Torricella, la scrivente Sezione ha comunicato quanto segue:

"(...)

si rileva:

- *in ordine al quesito del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR "sulla ammissibilità della qualificazione professionale dott. Pagliarulo Cosimo", medico non specialista, sopra riportato, che i medici non in possesso della specifica specializzazione in nefrologia non possono concorrere a determinare, e quindi garantire, la dotazione organica prevista per l'accreditamento in base ai parametri del R.R. n. 3/2010, né può ritenersi "sostitutiva" della specializzazione, l'"anzianità di servizio superiore a 5 anni", in quanto l'assenza di specializzazione può essere "sostituita" dal possesso del requisito dell'anzianità di servizio solo nelle seguenti ipotesi, le quali attengono esclusivamente all'ambito della disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale:*
 - *per il personale dirigenziale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 484/1997, il quale prevede che l'incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media e grande dimensione (ai sensi del successivo art. 2, comma 1, lett. b), per strutture sanitarie private di media e grande dimensione si intendono le case di cura con non meno di 250 posti letto e le strutture che impiegano in attività sanitarie non meno di 300 dipendenti*

- appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario) e che abbiano conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 7 previsto per l'area sanità pubblica:
- per il personale dirigenziale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 1 del medesimo D.P.R. n. 484/1997, il quale stabilisce che l'accesso al secondo livello dirigenziale è riservato anche ai medici che sono in possesso, tra l'altro, dell'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina, la quale, come precisato dal successivo art. 10, comma 1, deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie, istituti zooprofilattici sperimentali;
 - che il contratto di consulenza della Dott.ssa Summaria Chiara non rientra tra le tipologie di rapporto di lavoro previste ai fini dell'accreditamento, in quanto le consulenze possono costituire "solo integrazione del fabbisogno ordinario di personale".

Per quanto innanzi;

considerato il parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR in ordine al possesso dei "requisiti generali organizzativi, e dei requisiti impiantistici, strutturali e tecnologici generali e specifici" nonché dei requisiti organizzativi relativi al personale infermieristico e ausiliario, mentre, "nei limiti di quanto appena considerato relativamente alla figura medica non in possesso della specifica specializzazione", per il personale medico "è soddisfatto il requisito quantitativo del fabbisogno";

considerato peraltro che il medesimo Dipartimento:

- ha premesso "che alla data del 20.09.2016, la "NephroCare" ha comunicato (...) che il numero di pazienti in carico presso la struttura di Torricella, via Piave s.n., era pari a n. 20 pazienti.";
- ha comunicato "che il numero di pazienti in carico alla struttura, all'epoca della verifica, è di 36.";

si precisa che questa Sezione provvederà a rilasciare il provvedimento di accreditamento istituzionale del Centro Nefropatici SS. Medici s.r.l. sede operativa di Torricella - Via Piave s.n. con la prescrizione di dover rapportare il personale medico in organico allo standard del R.R. n. 3/2010 – Sez. A.01.03.02 (rectius: B.01.04, n.d.r.) che prevede almeno un medico con specializzazione ogni 16 pazienti afferenti alla struttura ma, in ogni caso, una dotazione minima per un modulo di 6 reni artificiali pari a 3 medici;

pertanto, rispetto all'attuale organico di n. 1 medico specialista (Responsabile Sanitario) con contratto di lavoro dipendente e n. 1 specialista inquadrato quale consulente, dovrà essere garantita una dotazione organica di n. 3 medici specializzati in nefrologia (compreso il Responsabile Sanitario) con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o tempo determinato di durata almeno annuale, ovvero di collaborazione professionale a partita Iva di durata almeno annuale, con debito orario di 38 ore.

Inoltre, atteso che, a fronte:

- dell'istanza di accreditamento istituzionale di cui all'oggetto, trasmessa dal dr. Pietro Carratta, "nella qualità di Rappresentante Legale del Centro Nefropatici "SS. Medici" s.r.l., con sede operativa in Torricella (Taranto), in via Piave s.n.";
- nonché del provvedimento prot. n. 9027 del 26/11/2002, presupposto della predetta istanza di accreditamento, con cui il Sindaco del Comune di Torricella ha autorizzato "il Centro Nefropatici "SS. Medici" in persona del suo Presidente Dr. Pietro Carratta, ad esercitare l'attività di emodialisi nella struttura già esistente nel Comune di Torricella via Le Grazie, 165, per i motivi in premessa, a condizione che non venga modificata l'offerta di funzioni sanitarie già autorizzata con autorizzazione n. 3971 del 31/7/1992 corrispondente ad un modulo base di 12 unità.", e suo successivo aggiornamento, sopra riportato [provvedimento prot. n. 1723/2008 del 14/02/2008 con cui la S.r.l. "Centro Nefropatici SS. MEDICI" è stata autorizzata "a trasferire l'attività di dialisi dell'ambulatorio di Via Le Grazie n. 165 a quello di Via Piave s.n., a condizione che non venga modificata l'offerta di funzioni sanitarie già accordate con autorizzazione n. 3971 del 31.7.1992 e 9027 del 26.11.2002 (...)]];

si rileva che:

- con nota del 18/01/2016, trasmessa per conoscenza alla Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Accreditamento (PAOSA) con raccomandata A/R del 28/01/2016, il dr. Fabrizio Cerino, Amministratore Delegato della "Centro Dialisi SS. Medici S.r.l. con sede legale in Napoli, Piazza Vanvitelli n. 15", "soggetta a direzione e coordinamento di Fresenius Medical Care Italia S.p.A.", ha

- sollecitato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR all'“emissione del decreto di accreditamento” in relazione alle “sedi operative in Viale Virgilio n.93 – Taranto e Via Piave s.n. – Torricella”;
- con nota del 19/01/2016, trasmessa per conoscenza alla Sezione PAOSA con Pec del 10/02/2016, il medesimo Amministratore Delegato della “Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.” di Napoli ha sollecitato la Direzione Generale dell'ASL TA a riscontrare la richiesta di stipula del protocollo per la gestione delle emergenze cliniche con la struttura nefrologica ospedaliera più accessibile nell'ambito territoriale, premettendo che: “Il Centro Dialisi SS Medici srl con sede operativa in Torricella Via Piave s.n., autorizzato all'attivazione di un centro dialisi ambulatoriale con autorizzazione rilasciata dal Comune di Torricella (TA) prot. 170/2014, in data 30 Maggio (all. 1), ha inoltrato richiesta di definizione e stipula del protocollo di intesa per la disciplina dei collegamenti funzionali ed organizzativi di cui al RR n. 3/2005 e s.m.i. tra l'Ospedale Civile Giannuzzi di Manduria “struttura nefrologica ospedaliera più accessibile nell'ambito territoriale” e lo scrivente Ambulatorio. (...);
 - come sopra riportato, il successivo Protocollo per la gestione delle emergenze cliniche, allegato alla deliberazione del Direttore Generale n. 905 del 05/05/2016, è relativo alla società denominata “Centro Dialisi SS. Medici srl” (e non “Centro Nefropatici SS. Medici s.r.l.”);
 - con successive note del 12/12/2016, 02/05/2017 e 20/06/2017, trasmesse per conoscenza a questa Sezione, l'Amministratore Delegato della “Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.” di Napoli ha nuovamente sollecitato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR a concludere l'iter amministrativo propedeutico all'ottenimento dell'accREDITAMENTO delle sedi operative di Taranto - Viale Virgilio e Torricella - Via Piave;
 - come sopra riportato, gli esiti delle verifiche del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, di cui alla nota del 12/07/2017, sono relativi alla “Struttura Centro Dialisi “SS. Medici srl”” di Torricella e sono stati trasmessi dal medesimo Dipartimento, per conoscenza, al legale rappresentante della ““NephroCare” c/o Centro Dialisi SS. Medici srl” di Torricella – Via Piave s.n.;
 - infine, con nota del 03/10/2017 trasmessa al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ed a questa Sezione, l'Amministratore Delegato della “Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.” di Napoli ha inviato copia del bonifico bancario relativo alle somme dovute al Dipartimento per la verifica dei requisiti di accREDITAMENTO delle predette strutture di Taranto e Torricella e sollecitato l'emissione dell'atto di accREDITAMENTO istituzionale.

Per quanto sopra;

preso atto che agli atti della scrivente non risulta alcuna istanza di trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in capo alla “Centro Dialisi SS. Medici S.r.l.” di Napoli;

rilevato, peraltro, che già ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004, come modificato dalla L.R. n. 4/2010, ed all'attualità ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017, la competenza per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture di dialisi è in capo alla Regione;

ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e della conclusione del procedimento di accREDITAMENTO istituzionale, si invita l'Amministratore Delegato della “Centro Dialisi SS. Medici s.r.l.” di Napoli a trasmettere alla scrivente Sezione:

- copia dell'atto di autonomia privata relativo al trasferimento, in capo al nuovo soggetto giuridico, della struttura di dialisi ambulatoriale di Torricella – Via Piave s.n.;
- copia dell'iscrizione al Registro delle Imprese della “Centro Dialisi SS. Medici s.r.l.” di Napoli;
- copia della richiamata autorizzazione del Comune di Torricella prot. n. 170/2014;
- autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con allegata copia di un documento d'identità, in ordine:
 - al numero di pazienti in carico alla struttura all'attualità;
 - all'insussistenza di una delle ipotesi di decadenza previste dall'art. 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017;
 - al possesso della condizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 (assenza di condanne definitive per i reati ivi elencati).”.

Con nota prot. n. AOO_183/4977 del 05/04/2018, trasmessa per conoscenza anche al Direttore Generale

dell'ASL TA, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, al Responsabile del SISP del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ed al Comune di Torricella (TA), la scrivente Sezione, "considerato il lungo lasso di tempo trascorso senza che sia stato fornito alcun riscontro alla richiesta di integrazione documentale di cui alla sopra richiamata nota prot. n. AOO_183/7536 del 30/11/2017 della scrivente Sezione", ha comunicato al Legale Rappresentante della "Centro Nefropatici SS. Medici s.r.l." di Taranto ed all'Amministratore Delegato della "Centro Dialisi SS. Medici s.r.l." di Napoli, "ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., il preavviso di rigetto dell'istanza prot. n. 7/2010 del 15/03/2010, trasmessa con raccomandata A/R in pari data dal dr. Pietro Carratta, nella qualità di Rappresentante Legale del Centro Nefropatici "SS. Medici" s.r.l., ai fini dell'accreditamento istituzionale di n. 15 posti tecnici presso il centro dialisi di Torricella (Taranto) - via Piave s.n., assegnando un termine di dieci giorni dal ricevimento della presente nota per presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni."

Con nota del 12/04/2018 ad oggetto "accreditamento istituzionale Centro Dialisi SS. Medici srl – sede operativa Via Piave s.n.c., Torricella (TA). Riscontro Vs. prot. AOO183/4977 del 05/04/2018. Preavviso di rigetto dell'istanza di accreditamento istituzionale ex art. 7 della LR n. 4/2010.", trasmessa con Pec del 13/04/2018 ed acquisita da questa Sezione con prot. n. AOO_183/5656 del 16/04/2018, il legale rappresentante della "Centro Dialisi SS. Medici S.r.l." ha comunicato quanto segue:

"In relazione alla definizione dell'iter di accreditamento della nostra struttura sita in Torricella (TA) e così come da Vostra richiesta, Vi inviamo la seguente documentazione relativa al trasferimento della struttura di dialisi ambulatoriale da Centro Nefropatici SS Medici S.r.l. a Centro Dialisi SS Medici S.r.l. e alle autorizzazioni attinenti e conseguenti:

- Copia del verbale di assemblea straordinaria di Centro Dialisi SS Medici S.r.l. del 26/07/2011 repertorio n. 39594 notaio Angelo Raffaele Quaranta, con cui l'allora socio unico Centro Nefropatici SS Medici S.r.l. ha conferito a favore di Centro Dialisi SS Medici S.r.l., a fronte di aumento di capitale da Euro 10.000 ad Euro 110.000, il ramo d'azienda costituita dalle strutture ambulatoriale di emodialisi situate in Taranto Viale Virgilio n. 93 e Torricella, Via Piave;
- Copia della visura camerale del 14/06/2017;
- Copia dell'autorizzazione prot. n. 170/2014 del Comune di Torricella

Come da Vostra richiesta, trasmettiamo altresì:

- autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante di Centro Dialisi SS Medici S.r.l., attestante il numero dei pazienti in carico alla struttura al 31/01/2018 (pari a n. 20 unità, n.d.r.), l'insussistenza delle ipotesi di decadenza previste dall'art. 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 ed il possesso della condizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. e) della L. n. 9/2017 (assenza di condanne definitive per i reati ivi elencati).

(...)

Con specifico riferimento all'ammissibilità della qualificazione professionale dei medici non specialisti ma con anzianità di servizio superiore a 5 anni nella specifica disciplina, Vi chiediamo pertanto di voler considerare le seguenti circostanze:

- in relazione all'ammissibilità della qualificazione professionale dei medici non specialisti, e la conseguente richiesta di inserire nell'attuale organico ulteriori n. 1 medico con specializzazione in nefrologia, il disposto normativo prevede alla sez. A.01.03.02 Gestione Risorse Umane – Qualificazione R.R. n. 3/2010, come da Voi riportato, che "i medici ed i dirigenti del ruolo sanitario devono essere in possesso della specializzazione o dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'esercizio nella branca specifica", ma il medesimo punto prevede altresì che "nelle strutture private, ai soli fini della valutazione del requisito di cui sopra (Qualificazione) l'anzianità di servizio maturata nella disciplina con rapporto di lavoro continuativo dai medici e dai dirigenti del ruolo sanitario viene valutata interamente". Tale precisazione, operata dal legislatore con specifico riferimento ai requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie private, supera il riferimento dell'originale disposto normativo alla sola disciplina concorsuale per il personale (dipendente pubblico) dirigenziale del S.S.N.;
- per i predetti motivi, la posizione del medico Cosimo Pagliarulo, dipendente della struttura con

anzianità di servizio superiore ad anni 5, deve ritenersi idonea e pertanto non si rende necessaria alcuna integrazione dell'organico di personale medico;

(...)

Alla luce delle predette circostanze, al fine della definizione dell'iter di accreditamento istituzionale della struttura abbiamo avuto altresì la necessità di adeguare i contratti di collaborazione professionale con il personale a partita IVA al fine di recepire le indicazioni relative "al debito orario" del personale medico. Vi chiediamo, in merito a tale specifico punto, di voler prendere atto dell'inserimento in organico quale medico conduttore di seduta dialitica (in sostituzione della dott.ssa Chiara Summarià), della dott.ssa Ramona Nicotera, specialista nefrologo, con contratto di collaborazione professionale a partita IVA, che qui vi alleghiamo, da cui risulta, come da Vostra richiesta il debito orario di 38 ore.

(...)".

Per tutto quanto innanzi rappresentato;

atteso che con la sopra riportata nota del 12/04/2018 il legale rappresentante della "Centro Dialisi SS. Medici S.r.l." ha trasmesso la documentazione richiesta da questa Sezione con nota prot. n. AOO_183/7536 del 30/11/2017;

considerato che con la ivi allegata autorizzazione prot. n. 170/2014 il Sindaco del Comune di Torricella, "Premesso:

che in data 14 febbraio 2008, prot. 1723/2008 veniva rilasciata dal Sindaco pro tempore, autorizzazione al "Centro Nefropatici SS. Medici S.r.l.", con sede in Taranto al Viale Virgilio, n. 93, in persona del suo Amministratore, Dr. Pietro Carratta (...) a trasferire l'attività di dialisi dall'ambulatorio di Via Le Grazie n. 165 a quello di Via Piave s.n., a condizione che non venisse modificata l'offerta di funzioni sanitarie già accordate con l'autorizzazione n. 3971 del 31 luglio 1992 e n. 9027 del 26 novembre 2001 (...);

(...)

Che con nota del 18 luglio 2011, il Sig. Dr. Pietro Carratta (comunicava che con atto notarile si è proceduto alla costituzione di una nuova società denominata "Centro Dialisi SS. Medici" s.r.l., C.F. e P.IVA 02858820737, e chiedeva il trasferimento dell'autorizzazione n. 1723/2008 innanzi indicata, dal Centro Nefropatici SS. Medici s.r.l. al Centro Dialisi SS. Medici s.r.l.;

(...)

Vista la comunicazione della NephroCare S.p.A. – Fresenius Medical Care's Way of Caring, in data 1.7.2013, assunta al protocollo generale al n. 5717/2013 in data 15.07.2013, con la quale informava che a seguito delle dimissioni presentate dal Dr. Pietro Carratta, ha assunto la carica di Amministratore della società "Centro Dialisi SS. Medici s.r.l." con sede legale in Taranto in Viale Virgilio n. 93 e sede operativa in Torricella alla Via Piave s.n., a far data dal 1.7.2013 ha assunto la carica il Sig. Fabrizio Cerino (...);

Vista la comunicazione della NephroCare S.p.A. – Fresenius Medical Care's Way of Caring, in data 18.10.2013, assunta al protocollo generale al n. 8261 in data 30.10.2013, con la quale informava che, a far data dal 8.10.2013, la società Centro Dialisi SS. Medici s.r.l., già autorizzata dal Comune di Torricella con atto del 22.07.2011, aveva trasferito la sede legale dal Comune di Torricella – Via Piave s.n. al Comune di Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 15; (...)",

ha autorizzato "il "Centro Dialisi SS. Medici" s.r.l. (...) con sede in Napoli alla Piazza Vanvitelli, n. 15, in persona del suo rappresentante legale, sig. Fabrizio Cerino, l'attività di dialisi nell'ambulatorio sito in Torricella alla Via Piave, s.n., a condizione che non venga modificata l'offerta di funzioni sanitarie già accordate con autorizzazione n. 3971 del 31 luglio 1992 e n. 9027 del 26 novembre 2001 e secondi i requisiti strutturali dettati dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Unità Operativa Taranto, con verifica del 30 gennaio 2008, (Modulo con posti dialisi n. 13 – Sala Dialisi con pazienti portatori di patologie trasmissibili – posti dialisi riservati n. 2) per un totale complessivo di 15 posti, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. (...)";

ritenute pertanto superate le criticità che avevano determinato il preavviso di rigetto dell'istanza di accreditamento istituzionale;

considerato:

- che l'art. 7, comma 1 della L.R. n. 4/2010, sopra riportato, ha stabilito che le strutture dialitiche private possono essere accreditate nei limiti del numero di posti tecnici autorizzati all'esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2002, n. 1412;
- che alla predetta data di entrata in vigore della D.G.R. n. 1412/2002 la struttura risultava autorizzata (con autorizzazione n. 3971 del 31/7/1992) per solo n. 12 posti rene, come si evince dalla successiva autorizzazione n. 9027 del 26.11.2002 con cui il Comune di Torricella *"ha autorizzato il Centro Nefropatici "SS. Medici" in persona del suo Presidente Dr. Pietro Carratta, ad esercitare l'attività di emodialisi nella struttura già esistente nel Comune di Torricella via Le Grazie, 165 (...) a condizione che non venga modificata l'offerta di funzioni sanitarie già autorizzata con autorizzazione n. 3971 del 31/7/1992 corrispondente ad un modulo base di 12 unità (...)"*;
- che, infatti, solo con autorizzazione prot. n. 170/2014 il Sindaco del Comune di Torricella ha autorizzato il "Centro Dialisi SS. Medici s.r.l." per *"l'attività di dialisi nell'ambulatorio sito in Torricella alla Via Piave"* e *"(Modulo con posti dialisi n. 13 – Sala Dialisi con pazienti portatori di patologie trasmissibili – posti dialisi riservati n. 2) per un totale complessivo di 15 posti"*, pur precisando *"a condizione che non venga modificata l'offerta di funzioni sanitarie già accordate con autorizzazione n. 3971 del 31 luglio 1992 e n. 9027 del 26 novembre 2001"*;
- che la predetta autorizzazione prot. n. 170/2014 è stata rilasciata dal Comune di Torricella, pur essendo la competenza per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture di dialisi già in capo alla Regione ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004 come modificato dalla L.R. n. 4/2010, ed in ogni caso in assenza di parere di compatibilità regionale al fabbisogno e di autorizzazione alla realizzazione;
- che, peraltro, con la sopra riportata nota prot. n. 50821 del 12/07/2017 il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ha espresso parere favorevole, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale, per un numero di 12 posti rene;
- che, pertanto, per il predetto Centro Dialisi può essere confermata l'autorizzazione e può essere rilasciato l'accREDITAMENTO per n. 12 posti rene;

considerato altresì:

- che, con nota prot. n. 50821 del 12/07/2017 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del S.I.S.P. dell'ASL BR, nell'esprimere *"parere favorevole, in ordine al possesso, da parte della struttura, dei requisiti generali organizzativi, e dei requisiti impiantistici, strutturali tecnologici generali e specifici."*, hanno precisato, *"Per quanto attiene ai requisiti specifici relativi al personale"*, che *"questi risultano soddisfatti in ordine al personale infermieristico ed ausiliario; per il personale medico, è soddisfatto il requisito quantitativo del fabbisogno."*;
- che l'organico dei medici in dotazione al Centro Dialisi "SS. Medici" di Torricella, in base a quanto comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ed alla successiva integrazione comunicata e documentata dalla "Centro Dialisi SS. Medici s.r.l." del 12/04/2018, risulta all'attualità così configurato:

Dott. Libardi Fulvio	Specialista in Nefrologia – Responsabile Sanitario	38 ore settimanali
Dott.ssa Nicotera Ramona	Specialista in Nefrologia	38 ore settimanali
Dott. Pagliarulo Cosimo	<i>anzianità di servizio superiore a 5 anni (giugno 2002)</i>	38 ore settimanali

atteso, in relazione a quanto sopra, che:

- la Sez. B.01.04 – *Dialisi* del Regolamento Regionale n. 3/2010, alla voce “*Requisiti Organizzativi*” prescrive, tra l’altro, che: “*In particolare ogni struttura che eroga prestazioni di emodialisi deve garantire: almeno un medico con specializzazione (vedi A.01.03.02) ogni 16 pazienti afferenti alla struttura; la dotazione minima per un modulo di sei reni artificiali è pari a 3 medici; almeno un infermiere ogni 3 pazienti (per turno di dialisi, n.d.r.); almeno un ausiliario/OTA ogni 10 pazienti (per turno di dialisi, n.d.r.)*”;
- la Sez. A.01.03.02 - *Qualificazione* del medesimo R.R. n. 3/2010 ha stabilito, circa i requisiti ulteriori che devono essere posseduti dal personale in servizio presso le strutture accreditate, tra l’altro, quanto segue:
“*E’ indispensabile che tutti i ruoli e le posizioni funzionali siano ricoperti da personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente e che le prestazioni sanitarie siano erogate nel rispetto delle competenze riconosciute dalla normativa vigente. I medici e i dirigenti del ruolo sanitario devono essere in possesso della specializzazione o dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l’esercizio nella branca specifica (d’ora in poi questo requisito viene indicato come “specializzazione”). Nelle strutture private, ai soli fini della valutazione del requisito di cui sopra, l’anzianità di servizio maturata nella disciplina con rapporto di lavoro continuativo dai medici e dai dirigenti del ruolo sanitario viene valutata interamente. (...)*”;
- il sopra riportato dettato della Sez. A.01.03.02 del R.R. n. 3/2010 [“(…) *Nelle strutture private, ai soli fini della valutazione del requisito di cui sopra, l’anzianità di servizio maturata nella disciplina con rapporto di lavoro continuativo dai medici e dai dirigenti del ruolo sanitario viene valutata interamente.*”] è da riferirsi alla circostanza che nelle strutture private accreditate il requisito della specializzazione, di cui i medici (oltre che i dirigenti del ruolo sanitario) devono essere comunque in possesso “*per l’esercizio nella branca specifica*”, viene valutato solo ai fini dell’anzianità di servizio maturata nella disciplina con rapporto di lavoro continuativo;
- tale disposizione, invero, non consente un’interpretazione tale da ritenere che un medico, senza specializzazione, possa averla “*acquisita*” *ex lege* nella branca corrispondente alla tipologia di struttura presso cui ha prestato servizio per un determinato periodo (periodo che, infatti, non si è ivi affatto individuato);
- il Dottor Pagliarulo Cosimo, privo del requisito della specializzazione in Nefrologia (o equipollente) previsto dal R.R. n. 3/2010 sez. B.01.04, non concorre a soddisfare, ai fini dell’accreditamento, l’obbligo dei requisiti organizzativi;
- il personale in organico alle strutture private accreditate, sprovvisto dei titoli e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, può costituire soltanto un “*quid pluris*” rispetto ai requisiti organizzativi (fabbisogno di personale) previsti dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dal R.R. n. 3/2010 per l’accreditamento;
- in relazione alla sopra riportata previsione regolamentare di almeno un medico con specializzazione ogni 16 pazienti afferenti alla struttura, ma con una dotazione minima di n. 3 medici, è necessario un organico di n. 3 medici specializzati in nefrologia sino alla concorrenza di n. 48 pazienti in carico alla struttura ($48/16 = 3$);

richiamata la D.G.R. n. 22 del 12/01/2018 ad oggetto “*Modifica ed integrazione DGR 951/2013, avente ad oggetto: Approvazione del nuovo tariffario regionale – remunerazione delle prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR.*”, con la quale la Giunta regionale ha deliberato, tra l’altro, “*Di elevare il rapporto ottimale dei posti rene accreditati da (1:3,5) a (1:4,0) facendo comunque salvo il numero minimo (ad esempio 1 posto dialisi ogni 12 posti rene) da lasciare libero ogni turno per le urgenze e il numero dei pazienti in carico alla data del 31/12/2017, su cui non vanno applicate le regressioni previste dalla L.R. n. 4/2010, già oggetto di modifica, con l’obbligo per le strutture erogatrici private di rientrare gradualmente nel loro rapporto ottimale correlato ai posti rene accreditati.*” e “*Di stabilire, contestualmente che dalla data 1/1/2018, non potranno essere acquisiti ulteriori pazienti da strutture che hanno già raggiunto e superato il rapporto ottimale*” ;

si propone di aggiornare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. l'autorizzazione all'esercizio, e rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e dell'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4 del 25/02/2010 l'accreditamento istituzionale, del "Centro Dialisi SS. Medici" con n. 12 posti rene sito in Torricella (TA) alla Via Piave s.n., il cui Direttore Sanitario è il Dott. Libardi Fulvio, specialista in nefrologia, gestito dalla "Centro Dialisi SS. Medici s.r.l." – P.IVA 02858820737 con sede legale in Napoli – Piazza Vanvitelli n. 15, il cui legale rappresentante è il dr. Fabrizio Cerino, con la prescrizione di dover provvedere, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, ad inserire in organico una ulteriore figura di medico specialista in nefrologia (38 ore settimanali) in possesso dei requisiti previsti e che non versi in situazione di incompatibilità e/o inconfiribilità, trasmettendone il nominativo e la relativa documentazione alla scrivente Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, per un debito orario complessivo (in relazione alla dotazione minima prevista dal R.R. n. 3/2010) di n. 3 medici specialisti nefrologi in organico presso la struttura (x complessive n. 114 ore settimanali), e con la precisazione che:

- ai sensi della D.G.R. n. 22/2018, in ogni turno di dialisi almeno un posto rene, aggiuntivo ai n. 12 posti rene autorizzati e accreditati, deve essere lasciato libero per le urgenze;
- ai sensi della D.G.R. n. 22/2018, è fatto obbligo alla "Centro Dialisi SS. Medici s.r.l." di non superare il rapporto ottimale di pazienti correlato al numero dei posti rene accreditati (4 x 12= 48 pz.);
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
- il rappresentante legale della "Centro Dialisi SS. Medici s.r.l." dovrà comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la struttura dovrà mantenere la dotazione organica prevista per l'accreditamento dagli standard organizzativi di cui al R.R. n. 3/2010 e garantire, tra l'altro, n. 3 medici con specializzazione in nefrologia, almeno un infermiere ogni 3 pazienti per turno di dialisi e almeno un ausiliario/OTA ogni 10 pazienti per turno di dialisi;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della "Diaverum Italia S.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati n.d.r.)"*.

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di aggiornare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. l'autorizzazione all'esercizio, e rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e dell'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4 del 25/02/2010 l'accREDITAMENTO istituzionale, del "Centro Dialisi SS. Medici" con n. 12 posti rene sito in Torricella (TA) alla Via Piave s.n., il cui Direttore Sanitario è il Dott. Libardi Fulvio, specialista in nefrologia, gestito dalla "Centro Dialisi SS. Medici s.r.l." – P.IVA 02858820737 con sede legale in Napoli – Piazza Vanvitelli n. 15, il cui legale rappresentante è il dr. Fabrizio Cerino, con la prescrizione di dover provvedere, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, ad inserire in organico una ulteriore figura di medico specialista in nefrologia (38 ore settimanali) in possesso dei requisiti previsti e che non versi in situazione di incompatibilità e/o inconfiribilità, trasmettendone il nominativo e la relativa documentazione alla scrivente Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, per un debito orario complessivo (in relazione alla dotazione minima prevista dal R.R. n. 3/2010) di n. 3 medici specialisti nefrologi in organico presso la struttura (x complessive n. 114 ore settimanali), e con la precisazione che:
 - ai sensi della D.G.R. n. 22/2018, in ogni turno di dialisi almeno un posto rene, aggiuntivo ai n. 12 posti rene autorizzati e accreditati, deve essere lasciato libero per le urgenze;
 - ai sensi della D.G.R. n. 22/2018, è fatto obbligo alla "Centro Dialisi SS. Medici s.r.l." di non superare il rapporto ottimale di pazienti correlato al numero dei posti rene accreditati (4 x 12= 48 pz.);
 - l'accREDITAMENTO è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;

- il rappresentante legale della “Centro Dialisi SS. Medici s.r.l. dovrà comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
 - la struttura dovrà mantenere la dotazione organica prevista per l’accreditamento dagli standard organizzativi di cui al R.R. n. 3/2010 e garantire, tra l’altro, n. 3 medici con specializzazione in nefrologia, almeno un infermiere ogni 3 pazienti per turno di dialisi e almeno un ausiliario/OTA ogni 10 pazienti per turno di dialisi;
 - ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della “Diaverum Italia S.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;
 - ai sensi dell’art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*;
 - ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati n.d.r.)”*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della “Centro Dialisi SS. Medici s.r.l.” con sede legale in Napoli – Piazza Vanvitelli n. 15;
 - al Direttore Generale dell’ASL TA;
 - al Dirigente dell’U.O.G.R.C. dell’ASL TA;
 - al Referente Sistema TS ASL TA;
(per il tramite della Direzione Generale)
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR;
 - al Sindaco del Comune di Torricella (TA).

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove disponibile);
- b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e. il presente atto, composto da n. 18 facciate, è adottato in originale;
- f. viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)